



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 180 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da (...) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG (...), rappresentata e difesa dagli avvocati V. L. e V. V., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in (...);

contro

(...) , in persona del Direttore generale *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati M.P. e A. C., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso (...);

nei confronti

(...) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato V. M. e F. R., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti:

- della nota del 25 settembre 2024 con la quale è stata comunicata l'aggiudicazione della procedura aperta dei servizi integrati di assistenza e manutenzione tecnica nella forma del "Global Servizi-Full Risk" delle attrezzature sanitarie in uso presso (...) in favore di (...). (CIG (...));

- della deliberazione a contrarre del Direttore Generale (...) n. 663/2023 e deliberazione di rettifica del Direttore Generale (...) n. 767 del 28 novembre 2023, avente ad oggetto l'affidamento mediante procedura aperta dei servizi integrati di assistenza e manutenzione tecnica nella forma del "Global Servizi-Full Risk" delle attrezzature sanitarie in uso presso (...), Gara indetta in nome e per conto di (...) nella sua funzione di soggetto aggregatore.

- del bando di gara *in parte qua*;

- del disciplinare di gara rettificato, capitolato generale parte amministrativa e parte tecnica, del capitolato speciale e, in generale, di tutta la *lex specialis* di gara e tutti gli atti e documenti approvati con la determina a contrarre e quelli pubblicati sul sito *web* SICOPAT ivi compresi gli allegati in parte qua;

- della determinazione del Dirigente 143/2024 del 5 febbraio 2024 di nomina della Commissione giudicatrice;

- della nota 23 gennaio 2024, acquisita a Rep. (...) n. 1754-23/01/2024, di individuazione dei componenti della commissione di gara;

- dei verbali di gara tutti *in parte qua*, compresi i verbali nn. I, II, III, IV in seduta pubblica e relativi allegati, e i verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, in seduta riservata e relativi allegati;

- del verbale di V seduta di gara acquisito al Rep 85/2024 e relativi allegati con il quale è stata disposta l'aggiudicazione della gara in oggetto alla società (...);

- della nota APSS 04/06/2024 12942 nota interna di invio documentazione per verifica di anomalia;

- della nota APSS 19/06/2024 0111735 diretta ad (...) avente per oggetto "verifica dell'offerta che appare normalmente bassa";

- della nota APSS 15/07/2024 0128319 diretta ad (...) avente per oggetto "Verifica dell'offerta che appare anormalmente bassa- chiarimento n.1";

- della nota APSS 23/07/2024 0133871 diretta ad (...) avente per oggetto "Verifica dell'offerta che appare anormalmente bassa- chiarimento n.2";

- della nota APSS 17195-29/07/2024 recante l'Esito della verifica della potenziale anomalia dell'offerta e dei costi della manodopera;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e comunque conseguente rispetto ai suddetti, ancorché di tenore sconosciuto;
nonché per la dichiarazione di inefficacia
del contratto eventualmente nelle more stipulato con il raggruppamento aggiudicatario, dichiarandosi sin d'ora la disponibilità della ricorrente al subentro;
e per la conseguente condanna
a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio (...) e di (...);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

(...) (d'ora in poi (...)), con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dell'8 novembre 2023, ha reso nota l'indizione della procedura aperta per l'affidamento di servizi integrati di assistenza e manutenzione tecnica nella forma del "*global service-full risk*" delle attrezzature sanitarie in uso presso le sue sedi.

L'appalto prevede un unico lotto per l'importo complessivo annuale di € 8.130.000,00 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed ha una durata di quattro anni.

Considerate le opzioni possibili (quali l'opzione di rinnovo per tre anni, l'opzione di proroga tecnica di dodici mesi e le variazioni in diminuzione o in aumento in relazione all'effettiva consistenza del parco apparecchiature oggetto del servizio), il valore massimo stimato dell'appalto è di € 97.619.520,00.

L'odierna ricorrente (...) (d'ora in poi (...)), che è il gestore uscente del servizio, al termine della procedura si è classificata al secondo posto riportando il punteggio complessivo di 96,63, di cui 65,63 per l'offerta tecnica, e 30 per l'offerta economica, con uno scarto di soli 0,82 punti rispetto all'offerta risultata aggiudicataria presentata da (...) (d'ora in poi (...)), che ha riportato il punteggio complessivo di € 96,45, di cui 70 per l'offerta tecnica e 26,45 per l'offerta economica.

Con il ricorso in epigrafe (...) impugna l'aggiudicazione, unitamente ad altri atti della procedura, con sei motivi.

Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 110 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 23 del disciplinare di gara, sostenendo che l'offerta di (...) avrebbe dovuto essere esclusa dal *sub* procedimento di verifica dell'anomalia e quindi dalla gara perché la stazione appaltante, con nota del 19 giugno 2023, ha chiesto i giustificativi dell'offerta risultata anomala, (...) li ha inviati in data 27 giugno 2024 in un *file* con un formato non leggibile per motivi tecnici, e questi sono stati inviati nuovamente solo in data 9 luglio 2024, oltre il termine di quindici giorni contemplato dall'art. 110, comma 2, del D.lgs. n. 36 del 2023 e dall'art. 23 del disciplinare di gara.

In ragione del ritardo nell'invio dei giustificativi secondo la ricorrente l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa.

Con il secondo motivo (...) lamenta il difetto di istruttoria, la violazione dei principi di *par condicio* e del giusto procedimento con riguardo ai criteri di valutazione *sub* A1, A4, B1, C1 di cui alla tabella dei criteri di valutazione, con la precisazione che l'accoglimento di tali censure determinerebbe l'aggiudicazione del servizio in suo favore.

Il criterio A1 riguarda l'organizzazione generale del servizio per il quale è prevista l'attribuzione di un massimo di tre punti.

L'allegato 9 prevede che per questo criterio i punteggi dovevano essere attribuiti in base agli elementi metodologie, criteri organizzativi, strumenti gestionali, sistemi di assicurazione di qualità.

Ciascuno elemento ha un coefficiente minimo e massimo.

La ricorrente rileva che per questo criterio all'offerta di (...) è stato riconosciuto un coefficiente 0,7, e il massimo punteggio di 3 con la motivazione *“l'organizzazione generale del servizio è declinata nello specifico in base alle esigenze di APSS: gli strumenti gestionali per il controllo di tutte le attività sono descritti nel dettaglio”*, mentre alla propria offerta è stato riconosciuto il coefficiente di 0,6 e solo 2,57 punti con la motivazione *“l'organizzazione generale del servizio riporta i contenuti essenziali del servizio”*.

(...) sostiene che la valutazione è erronea, illogica e frutto di una lettura parziale perché non ha tenuto conto che la ricorrente ha un'esperienza di 30 anni nella manutenzione e gestione globale delle apparecchiature elettromedicali, è l'operatore uscente in quanto tale a conoscenza delle modalità di gestione del servizio ed è in possesso di una pluralità di certificazione ISO che attestano le competenze acquisite, ed ha presentato una proposta dettagliata ed articolata per questa voce che avrebbe dovuto comportare l'attribuzione di un punteggio quantomeno pari a quello assegnato alla controinteressata.

Inoltre, prosegue la ricorrente, il criterio A4 riguarda la voce *“Orario di attività del Servizio e Servizio di reperibilità”*, per la quale la propria offerta ha conseguito un coefficiente di 0,6 con un punteggio di 1,50 con la motivazione *“la tempistica indicata è coerente con quanto indicato nel capitolato tecnico”*, mentre l'offerta di (...) ha conseguito un coefficiente di 0,8 con il punteggio massimo di 2 con la motivazione *“il servizio offre un orario migliorativo rispetto a quello richiesto dal capitolato tecnico con una modulazione degli orari concretamente rispondente ai bisogni aziendali”*.

Secondo (...) in questo caso l'errore della commissione tecnica consiste nel non aver considerato i numerosi profili migliorativi proposti, tesi a meglio caratterizzare il servizio di reperibilità H24 già previsto dal capitolato, e che avrebbero giustificato l'attribuzione di un coefficiente di 0,7 con l'assegnazione di 1,75 punti.

Per quanto concerne il criterio B1 *“Organizzazione gestione operativa e pianificazione della manutenzione preventiva”*, (...) deduce di aver ottenuto un coefficiente di 0,6 e un punteggio di 4,29 con la motivazione *“le metodologie e i criteri organizzativi relativi alla manutenzione preventiva rispecchiano a pieno le esigenze di (...)”*, mentre (...) ha ottenuto un coefficiente di 0,7 e il punteggio di 5 con la motivazione *“le metodologie e i criteri organizzativi relativi alla manutenzione preventiva rispecchiamo a pieno le esigenze di (...) risulta inoltre apprezzabile la migliorata proposta relativa alla dettagliata tempistica di definizione del calendario di manutenzione preventiva”*.

Anche in questo caso secondo la ricorrente l'erroneità consiste nella mancata considerazione dei profili migliorativi della propria offerta che sono quantomeno pari a quelli offerti da (...), in quanto sono state proposte numerose e dettagliate tempistiche e modalità di programmazione ed esecuzione della manutenzione preventiva per tipologia di apparecchiatura che avrebbero giustificato almeno 5 punti.

Riguardo al criterio C1 *“strategie e modalità per garantire la continuità dell'attività sanitaria elenco dei muletti tipologie di apparecchiature e modelli di riferimento”* l'offerta della ricorrente ha ottenuto un coefficiente di 0,7 e 4,67 punti con la motivazione *“le strategie per garantire la continuità risultano in linea con quanto richiesto dal capitolato tecnico per la gestione dell'attività sanitaria”*, mentre l'offerta di (...) ha ottenuto il coefficiente di 0,9 e 6 punti con la motivazione *“le strategie per garantire la continuità risultano particolarmente valide ai fini della gestione della continuità dell'attività sanitaria sia in riferimento al numero dei muletti offerti che per i tempi di intervento indicati per i poliambulatori distrettuali e le sedi extraospedaliere”*.

L'erroneità, secondo (...), in questo caso deriva dalla mancata considerazione delle soluzioni proposte per la gestione dell'attività sanitaria in continuità, per il supporto e per la risoluzione dei guasti, dalla mancata considerazione del numero dei muletti offerti in misura sostanzialmente paritaria rispetto all'offerta di (...), nonché delle numerose strategie funzionali alle varie componenti.

La propria offerta, sottolinea (...), prevede l'istituzione di un magazzino di *repair exchange*, con la possibilità di determinare di volta in volta se l'intervento debba essere gestito direttamente o tramite ditte specializzate, con la conseguenza che per questa voce avrebbe meritato almeno il punteggio di 5,33.

Con il terzo motivo, formulato in via subordinata al mancato accoglimento dei precedenti motivi, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 93 comma 3, del D.lgs. n. 36 del 2023 e dell'art. 21 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in ragione dell'illegittimità dell'atto di nomina della commissione giudicatrice sotto diversi profili.

(...) deduce che non è stato emanato il regolamento previsto dalla legge provinciale citata, che avrebbe dovuto istituire un elenco telematico da cui attingere per le nomine secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione, ma non di meno tali criteri avrebbero dovuto essere rispettati.

La ricorrente sostiene inoltre che la nomina, formalmente effettuata in base a criteri di competenza e professionalità, non menziona quali siano state le ragioni che hanno giustificato la scelta, e quindi non è motivata.

Inoltre mancherebbero le competenze professionali specifiche richieste dalla tipologia di valutazioni da effettuare nello specifico settore oggetto dell'appalto. La ricorrente rileva che i componenti della commissione avrebbero dovuto necessariamente avere competenze di tipo ingegneristico medicale che non sono possedute da almeno due componenti, uno dei quali è dirigente delle professioni sanitarie dell'area infermieristica, e l'altro è un perito industriale collaboratore tecnico professionale presso il servizio di ingegneria.

Con il quarto motivo, formulato in via ulteriormente subordinata, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 108 del D.lgs. n. 36 del 2023, perché i criteri di valutazione dell'offerta tecnica B1 "*Protocolli di manutenzione preventiva*" e H1 "*ulteriori proposte per il miglioramento dei livelli prestazionali del servizio offerto e per la promozione dell'uso sicuro e appropriato delle apparecchiature*" sono talmente indeterminati e generici da non consentire di comprendere in via preventiva quali sono le caratteristiche dell'offerta tecnica che avrebbero costituito oggetto di valutazione da parte della commissione, né di comprendere l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi numerici.

Inoltre, sotto un altro profilo, l'illegittimità deriva dall'aver previsto al criterio H1 una valutazione delle migliori che erano già state considerate all'interno dei singoli criteri A4, B1, B4, C4 e D2.

Con il quinto motivo, formulato anch'esso in via subordinata, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. n. 36 del 2023, per l'omessa suddivisione in lotti che avrebbe consentito di ampliare la platea dei concorrenti e degli affidatari così da realizzare una più ampia partecipazione degli operatori di mercato alla gara e dei concorrenti all'esecuzione dei servizi da affidare, mentre la motivazione addotta in proposito si limita a giustificare la scelta in modo generico su un'asserita inscindibilità delle prestazioni.

Con il sesto motivo, formulato in via subordinata, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 120 del D.lgs. n. 36 del 2023, a causa dell'illegittima previsione delle opzioni di rinnovo e proroga del contratto, senza che ne siano chiariti i presupposti in base a clausole chiare e precise corrispondenti alle condizioni previste dalla legge a tutela della trasparenza e *par condicio*.

A seguito dell'accesso alla copia dell'offerta di (...), la ricorrente propone dei motivi aggiunti articolati in più censure di un unico motivo, con il quale lamenta il difetto di istruttoria, la violazione dei principi di *par condicio* e del giusto procedimento con riguardo ai criteri di valutazione A1, A4, A5, B1, C1 e H1, nonché la violazione dell'art. 16 e dell'art. 22 del disciplinare la cui applicazione che avrebbe dovuto comportare l'esclusione dell'offerta della controinteressata.

Con riguardo al criterio A1 "*organizzazione generale del servizio*" per il quale (...) ha ottenuto 2,57 punti, mentre (...) ha ottenuto 3 punti, la ricorrente, oltre a quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, lamenta che da un confronto emerge che le offerte sono sostanzialmente sovrapponibili, salvo un elemento a favore della propria offerta che contiene anche la proposta di sistemi di controllo e di assicurazione della qualità, che la commissione giudicatrice ha ommesso di considerare.

Inoltre la commissione avrebbe erroneamente considerato come strumenti di controllo gestionale dell'offerta di (...) quelli che in realtà sono dei semplici strumenti operativi, al contrario dell'offerta di (...) che prevede l'istituzione di uno specifico comitato strategico, la misurazione qualitativa del servizio reso, un piano di comunicazione su due livelli e lo svolgimento di riunioni periodiche per svolgere un'analisi, un controllo ed un miglioramento costante del servizio.

Per quanto concerne il criterio A4 "*orario di attività del servizio e servizio di reperibilità*" la ricorrente rileva ulteriori elementi di erroneità nel giudizio espresso dalla commissione rispetto a quanto evidenziato nel ricorso introduttivo, perché l'offerta di (...) ha precisato, a differenza di quella di (...), che gli interventi che presentino caratteristiche di urgenza verranno comunque completati anche quando comportino il superamento dell'orario di servizio, ed ha manifestato la disponibilità a modificare gli orari di lavoro in

coincidenza con i periodi in cui si registra un maggiore accesso ai servizi sanitari nei mesi invernali ed estivi quando vi è la presenza dei turisti, garantendo la presenza di personale qualificato ed esperto.

Un ulteriore aspetto messo in evidenza dalla ricorrente riguarda l'offerta di (...) nella parte in cui si limita ad offrire personale reperibile a copertura dei principali presidi ospedalieri, in contrasto con le previsioni dell'art. 7.6 del capitolato che chiedono di garantire la reperibilità tutto l'anno in tutte le sedi in cui si articola l'Azienda, al contrario di (...) che si è attenuta alla *lex specialis*. Per questa ragione secondo la ricorrente l'offerta dell'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa perché non rispetta le prescrizioni minime essenziali richieste, come previsto in modo espresso dall'art. 16 del disciplinare.

Riguardo al criterio A5 "*soluzioni adottate per garantire salute e sicurezza dei lavoratori, uso sostenibile delle risorse, modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti durante l'attività*" per il quale entrambi gli operatori (...) e (...) hanno ottenuto 2 punti, la commissione non ha considerato che solo la ricorrente ha manifestato la disponibilità a ristrutturare i bagni.

Relativamente al criterio B1 "*organizzazione gestione operativa e pianificazione della manutenzione preventiva*" la commissione avrebbe ommesso di considerare che solo l'offerta di (...) contiene l'impegno a mettere a disposizione i calendari di manutenzione preventiva contestualmente all'avvio del servizio, diversamente dall'offerta di (...) che prevede di approntare i calendari entro 30 gg dall'avvio del servizio, limitandosi solamente a stilare gli stessi all'avvio.

Inoltre (...) deduce di aver offerto ulteriori migliorie non adeguatamente considerate.

Per quanto concerne il criterio C1 "*strategie e modalità per garantire la continuità dell'attività sanitaria elenco dei muletti tipologie di apparecchiature e modelli di riferimento*", la commissione, contraddittoriamente, non avrebbe considerato che (...) ha offerto 30 tipologie di muletto, muletti residenti con l'impegno di messa a disposizione entro 4 ore, mentre (...) ha offerto solo 26 tipologie di muletto.

Per quanto riguarda il criterio H1 "*ulteriori proposte per il miglioramento dei livelli prestazionali del servizio offerto e per la promozione dell'uso sicuro e appropriato delle apparecchiature*" per il quale entrambe le offerte hanno ottenuto 3 punti, la commissione avrebbe errato a non premiare l'offerta di (...) che contiene delle migliorie più numerose, meglio dettagliate e più corrispondenti alle esigenze dell'Azienda sanitaria.

Si sono costituiti in giudizio la resistente (...) e la controinteressata (...) eccependo l'inammissibilità delle censure proposte con il secondo motivo del ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti volte a contestare nel merito le valutazioni discrezionali espresse dalla commissione giudicatrice e replicando alle censure proposte.

Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2025, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Viene all'esame la controversia proposta dalla seconda classificata della procedura aperta per l'affidamento di servizi integrati di assistenza e manutenzione tecnica nella forma del "*global service-full risk*" delle attrezzature sanitarie in uso presso le sedi dell'(...).

Il ricorso deve essere respinto.

Con il primo motivo la ricorrente sostiene che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura perché ha presentato i giustificativi richiesti in data 19 giugno 2023, nell'ambito del subprocedimento di verifica dell'anomalia, solo in data 9 luglio 2024, in ritardo rispetto al termine assegnatole dalla legge e dalla *lex specialis*.

Il motivo è infondato.

Le controparti hanno infatti dedotto che:

- i giustificativi sono stati inviati tempestivamente con PEC del 27 giugno 2024 (cfr. doc. 15 depositato in giudizio da (...)) ma per un disguido la stazione appaltante inizialmente non era in grado di leggerli perché i documenti erano riuniti in un unico *file* compresso tramite il *software* "*winzip*";
- (...) ha corrisposto alla richiesta di inviare nuovamente i documenti in un diverso formato non compresso;

- da un controllo effettuato da (...), la documentazione fornita, come risulta dalla data presente sulla firma digitale, risulta corrispondere a quella originariamente inviata con il primo *file* trasmesso (cfr. doc. 16 depositato in giudizio da (...)).

Va evidenziato che vi sono elementi documentali che confermano quanto dedotto dalle controparti.

Nell'ultima pagina della PEC del 27 giugno 2024 (cfr. doc. 15 depositato in giudizio da (...)) è infatti presente l'annotazione "*alla casella pec [dell'APSS] è pervenuto anche il file zippato 'Giustificativi_(...).zip' non più gestibile in Pitre. E' necessario chiedere al mittente l'inoltro di file NON zippati*" e nella copia della documentazione ricevuta dall'Amministrazione resistente (cfr. doc. 16 depositato in giudizio da (...)) nell'ultima pagina è presente l'annotazione "*come da accordi siamo a rinviare la documentazione relativa alla verifica dell'offerta anormalmente bassa, già inoltrata in data 27.06.2024*".

In tale contesto non sussistono i presupposti per addebitare un ritardo ad (...) nell'invio della documentazione, tenuto conto che la parte ricorrente si limita a contestare la regolarità della produzione dei giustificativi con delle mere ipotesi formulate in via dubitativa senza allegare alcun elemento di prova idoneo a dimostrare la propria tesi e senza tener conto della documentazione procedimentale depositata in atti sopra menzionata.

Per completezza va anche soggiunto che, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, la giurisprudenza ha chiarito che la mancata o anche la tardiva produzione delle giustificazioni dell'offerta non può comportare l'automatica esclusione dell'offerta sospettata di anomalia, perché in questi casi la stazione appaltante deve comunque valutare la stessa, anche sulla sola scorta della documentazione posseduta (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 7 febbraio 2023, n. 199; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 27 settembre 2022, n. 12233 e la giurisprudenza ivi richiamata al punto 2.1.).

Il primo motivo è pertanto infondato.

Con il secondo motivo e con i motivi aggiunti la ricorrente contesta i giudizi espressi dalla commissione giudicatrice rispetto ai criteri A1, A4, A5, B1, C1 e H1.

Come emerge dal tenore delle censure illustrate nella parte narrativa in fatto, (...) non allega elementi idonei a dimostrare la sussistenza di profili di manifesta illogicità o irragionevolezza nei giudizi espressi dalla commissione giudicatrice, e pretende, estrapolando alcuni aspetti della propria offerta, di sostituire i predetti giudizi con proprie valutazioni soggettive. La ricorrente si limita infatti ad enfatizzare elementi di dettaglio della propria offerta che a proprio giudizio ritiene particolarmente positivi, ridimensionando o omettendo di menzionare gli elementi positivi dell'offerta della controinteressata, senza comprovare la sussistenza di macroscopiche differenze quali-quantitative tra gli elementi delle offerte oggetto di valutazione o l'espressione di giudizi nel loro complesso oggettivamente sbilanciati e sviati in favore di uno dei concorrenti a discapito dell'altro.

Sotto questo profilo si rivelano pertanto fondate le eccezioni di inammissibilità di queste censure sollevate dalle controparti, in quanto, come chiarito da costante giurisprudenza "*la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione non sindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità*" (in questi termini Consiglio di Stato, Sez. III, 29 ottobre 2024, n. 8621; cfr. altresì id. 22 ottobre 2024, n. 8443; id., 6 ottobre 2023, n. 8721; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. IV, 10 ottobre 2024, n. 2816).

Nel dettaglio, alla luce delle argomentazioni delle controparti, risulta immune da vizi logici l'assegnazione dei punteggi:

- per il criterio A1 "*organizzazione generale del servizio*" perché i dati che la commissione giudicatrice, a detta della ricorrente, avrebbe dovuto valutare, non risultano significativi, in quanto ai fini del punteggio non rileva l'esperienza pregressa né il possesso di certificazioni, ma solo il contenuto dell'offerta, e nella valutazione finale risulta aver inciso la migliore tempistica nella fase di predisposizione dell'avvio del servizio della controinteressata (30 giorni per l'aggiudicataria (...), e 60 giorni per la ricorrente (...)). Inoltre da un confronto tra le offerte risulta che i sistemi di controllo proposti da (...) risultano articolati e dettagliati in misura non minore a quelli proposti da (...);

- per il criterio A4 "*Orario di attività del servizio e servizio di reperibilità. Organizzazione, migliorie proposte*" perché risultano essere state premiate le condizioni migliorative offerte da (...) che ha previsto 30 minuti in più

rispetto a (...) per tutti i presidi ospedalieri e la messa a disposizione di tre tecnici reperibili contemporaneamente, a fronte dei due indicati nell'offerta di (...);

- per il criterio A5 *“soluzioni adottate per garantire salute e sicurezza dei lavoratori, uso sostenibile delle risorse e smaltimento rifiuti speciali”*, perché non appare fondata la pretesa della ricorrente di veder valorizzata la propria offerta nella parte in cui manifesta la disponibilità alla ristrutturazione dei bagni, perché anche l'offerta di (...), laddove offre la possibilità di eseguire l'ammmodernamento e la ristrutturazione delle strutture di cui assume la gestione, comprende la medesima previsione, specificando anche di voler allestire fino a sette laboratori, magazzini e *call center* presso (...), mentre entrambe le proposte prevedono strategie per il riutilizzo delle apparecchiature dismesse ed un supporto per la valutazione delle emissioni delle cappe;

- per il criterio B1 *“Organizzazione, gestione operativa e pianificazione della manutenzione preventiva. Metodologie, criteri organizzativi, strumenti gestionali, sistemi di assicurazione di qualità”*, in quanto la miglioria della propria offerta evidenziata da (...) riguardo all'attività di controllo funzionale su specifiche tipologie di attrezzature sanitarie, risulta presente anche nell'offerta di (...) ma per una più ampia tipologia di attrezzature sanitarie, così come è presente in entrambe le offerte la proposta dell'esecuzione di manutenzione di tipo predittivo, prevista come normale attività programmata da (...) e come miglioria da (...);

- per il criterio C1 *“strategie e modalità per garantire la continuità dell'attività sanitaria: elenco dei muletti, tipologie di apparecchiature e modelli di riferimento”* in quanto (...) evidenzia elementi della propria offerta, quali la presenza di un centro di ricevimento e smistamento delle richieste di intervento e loro prioritizzazione, contratti *full risk* con ditte specializzate per attrezzature sanitarie particolarmente critiche, che sono tuttavia presenti anche nell'offerta di (...), e che non sono pertanto idonei ad evidenziare un'erroneità delle valutazioni compiute dalla commissione giudicatrice la quale risulta aver valorizzato, per questa voce, il maggior numero di muletti, 129 residenti e 2049 sul territorio nazionale, messi a disposizione da (...), rispetto al numero di 90 residenti e 890 presenti sul territorio nazionale, messi a disposizione da (...), oltre al minor tempo di primo intervento offerto da (...); inoltre l'offerta di (...) prevede un numero di quattro unità residenti presso il call center unico allestito presso il presidio ospedaliero (...), a fronte di un centro di ricezione smistamento chiamate presidiato da almeno un operatore previsto da (...), e l'offerta della controinteressata mette a disposizione un maggior numero di tecnici rispetto a (...) (20 anziché 16);

- per il criterio H1 *“proposte per il miglioramento dei livelli prestazionali del servizio e uso sicuro e appropriato delle apparecchiature”*, perché l'offerta di (...) indica delle proposte migliorative ulteriori a quelle comprese nelle singole voci precedenti, mentre (...) compie un riepilogo di quelle precedenti aggiungendone alcune di nuove; per questa ragione le migliorie offerte dalla ricorrente risultano apparentemente più numerose, quando invece le migliorie offerte dalla controinteressata devono essere sommate a quelle indicate nel loro complesso nelle singole voci; inoltre la maggior parte delle migliorie proposte da (...) sono previste anche dall'aggiudicataria, e pertanto non appare incongrua la scelta della commissione di attribuire il medesimo punteggio ad entrambe le offerte per questa voce.

Da quanto esposto emerge che le censure proposte con il secondo motivo del ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti con le quali la ricorrente contesta i punteggi attribuiti dalla commissione ai singoli criteri sono inammissibili perché, in mancanza della dimostrazione di profili di macroscopica illogicità o irragionevolezza, trasmodano nelle valutazioni di merito riservate all'Amministrazione.

Una considerazione a parte deve essere svolta per quanto riguarda la censura, proposta nei motivi aggiunti, con cui la ricorrente sostiene che l'offerta di (...) doveva essere esclusa perché si limita ad offrire personale reperibile a copertura dei *“principali presidi ospedalieri”*, in contrasto con le previsioni dell'art. 7.6 del capitolato, che chiedono di garantire la reperibilità tutto l'anno in tutte le sedi in cui si articola l'Azienda.

La censura non coglie nel segno, perché in realtà (...), come si evince dalla lettura della relazione tecnica, ha accettato incondizionatamente ed integralmente tutte le prescrizioni presenti nella documentazione di gara chiarendo che prevalgono *“su eventuali indicazioni progettuali nel caso in cui, nell'esposizione che segue, possano essere intese come meno attinenti”* e che *“l'eventuale mancata indicazione, all'interno della relazione tecnica, di prescrizioni indicate nella documentazione di gara, deve essere ascritta a sole ragioni di sintesi”*.

Pertanto la sussistenza dell'impegno contrattuale vincolante al rispetto dell'obbligo di garantire la reperibilità tutto l'anno in tutti i presidi in cui si articola l'Azienda si evince da tali clausole e da ulteriori passaggi contenuti nella relazione tecnica e, in particolare, dalle tabelle esplicative che contengono l'indicazione di tutti i presidi di (...) e dai dati relativi agli organigrammi che prevedono la copertura di tutte le sedi oltre che dalla previsione di allestire sette laboratori, uno per ciascun presidio ospedaliero.

Ne consegue che una lettura sistematica dell'offerta della controinteressata induce a ritenere che l'espressione nella quale si afferma che viene proposta la reperibilità per i "*principali presidi ospedalieri*" anziché per "*tutti i presidi ospedalieri*" utilizzata nella parte descrittiva delle migliorie, costituisce solamente un'improprietà lessicale, priva di conseguenze sul piano contrattuale.

Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, nell'offerta di (...) non vi è pertanto una limitazione del numero delle sedi alle quali deve essere garantita la reperibilità tutto l'anno, cosicché risulta infondata la censura a proposta con i motivi aggiunti con la quale (...) lamenta l'illegittimità della mancata esclusione della controinteressata.

Con il terzo motivo del ricorso introduttivo la ricorrente contesta la legittimità degli atti con i quali è stata nominata la commissione.

Le censure sono infondate.

In primo luogo va osservato che l'art. 93 del D.lgs. n. 36 del 2023 prevede che le nomine dei componenti della commissione giudicatrice debbano essere "*compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione*". La legge provinciale n. 2 del 2016 ha previsto l'istituzione di un apposito elenco telematico aperto di liberi professionisti, dipendenti pubblici e dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici idonei ad essere nominati nelle commissioni, e l'elenco, da cui sono stati selezionati i componenti della commissione, è stato istituito con deliberazione della giunta provinciale n. 1641 del 16 settembre 2022.

Sul piano procedimentale la nomina risulta pertanto effettuata in modo conforme alla normativa vigente. Anche le censure con le quali la ricorrente afferma che i componenti della commissione sarebbero privi dei requisiti di professionalità richiesti sono infondate.

Infatti oggetto dell'appalto sono servizi integrati di assistenza e manutenzione tecnica delle attrezzature sanitarie in uso ad (...) e la valutazione qualitativa delle offerte implica oltre alla considerazione di aspetti strettamente tecnici, anche l'esame dell'impatto delle proposte sull'organizzazione e la gestione delle prestazioni sanitarie, in un'ottica multidisciplinare rispetto alla quale può risultare opportuna la presenza di quelle professionalità che, all'interno dell'Azienda, si occupano direttamente dell'organizzazione e della gestione delle predette prestazioni.

Pertanto non risulta fondata la censura con la quale la ricorrente sostiene che della commissione giudicatrice avrebbero dovuto far parte solamente ingegneri clinici, perché non appare illogico aver previsto la partecipazione di un Dirigente medico della Direzione Medica dell'Ospedale (...), in qualità di Presidente, di un Dirigente delle professioni sanitarie dell'area infermieristica presso il Dipartimento Cure Primarie (...), in qualità di Componente territoriale e un Collaboratore tecnico professionale del Servizio di Ingegneria Clinica, in qualità di Componente tecnico scelti in base alle competenze professionali svolte documentati dai rispettivi *curricula* (cfr. docc. 33, 34 e 35 depositati in giudizio dalla parte ricorrente).

Infatti, come chiarito da (...) nelle proprie difese, il perito elettronico industriale presta la propria attività presso l'ufficio del servizio di ingegneria clinica ed è stato nominato Direttore dell'esecuzione del contratto di manutenzione delle attrezzature sanitarie sin dal 2018, ed ha maturato un'importante esperienza nello specifico settore della manutenzione delle attrezzature sanitarie. In particolare vanta un'esperienza quasi ventennale nella gestione della manutenzione di tali attrezzature, dapprima come assistente tecnico, dal 2016 con l'inquadramento di collaboratore tecnico professionale, e dal 2022 con l'attribuzione della funzione di area direttiva nell'ambito di acquisizione di beni e servizi per la gestione delle apparecchiature sanitarie. Da questi dati può ragionevolmente desumersi che abbia acquisito la professionalità necessaria a valutare le offerte dato che per più anni ha svolto le funzioni di assistente del direttore di esecuzione del contratto di manutenzione nel contratto "*Global Service*".

Pertanto, tenuto conto che la giurisprudenza ha chiarito che non è necessario che i commissari possiedano individualmente tutte le competenze necessarie per valutare le offerte, perché le professionalità dei vari membri possono integrarsi reciprocamente, e che è corretto che siano presenti

anche le professionalità necessarie a valutare le esigenze dell'Amministrazione e i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali il servizio sia destinato ad incidere l'atto di nomina della commissione e la scelta dei singoli commissari (*ex plurimis* cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 1 ottobre 2024, n. 7877; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 8 agosto 2024, n. 4609; T.A.R. Veneto, Sez. III, 29 novembre 2017, n. 1091), il terzo motivo si rivela infondato.

Parimenti privo di fondamento è il quarto motivo con il quale la ricorrente deduce l'eccessiva genericità dei criteri B2 "*protocolli di manutenzione preventiva*" e H1 "*ulteriori proposte migliorative*".

Sul punto va premesso che nella "*procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione dell'ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l'interesse pubblico; come tale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili; pertanto, il limite della discrezionalità riconosciuta all'amministrazione è segnato dalla 'non intellegibilità' dei criteri di valutazione delle offerte: tale non intellegibilità, però, deve essere oggettiva ed evidente *ictu oculi*, diversamente legittimandosi uno sconfinamento del giudice (e, mediatamente, degli stessi concorrenti attraverso le proprie censure) su una sfera di scelte tecnico-amministrative segnate, come detto, da ampia e intangibile discrezionalità*" (in questi termini Consiglio di Stato, Sez. III, 15 novembre 2024, n. 9177).

Pertanto la scelta della stazione appaltante di non suddividere tali criteri in sottocriteri nel caso in esame risulta legittima, perché è comunque possibile comprendere di quali siano gli aspetti valutati dalla commissione giudicatrice ove i predetti criteri vengano letti non isolatamente, come pretende la ricorrente, ma nel contesto dell'oggetto dell'appalto e del capitolato nella parte in cui descrivono la prestazione richiesta all'appaltatore.

In particolare si evince che con il criterio B2 viene richiesto che i protocolli di manutenzione specificino le attività da eseguire in linea con quanto indicato dal fabbricante ed in conformità alla normativa vigente, mentre con il criterio H1 - per il quale è previsto un peso non significativo di 3 punti - viene lasciato spazio agli operatori di proporre soluzioni migliorative e innovative elaborate in base all'esperienza maturata ed inerenti al servizio oggetto dell'appalto.

Il quarto motivo è pertanto infondato.

Anche il quinto motivo, con il quale la ricorrente censura la scelta della stazione appaltante di non suddividere l'oggetto della gara in più lotti, è infondato.

Infatti ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 36 del 2023, la mancata suddivisione in lotti costituisce una facoltà per l'Amministrazione che deve essere adeguatamente motivata e nel caso in esame la delibera a contrarre n. 663 del 2023 ha osservato che "*la previsione di fornitura tramite un appalto integrato in un unico lotto è giustificata dalla necessità di uniformare e ottimizzare la gestione tecnico-manutentiva, al fine di rispondere al bisogno delle strutture di produzione e di erogazione dei servizi sanitari di avere processi di supporto chiari e omogenei in un contesto caratterizzato da complessità organizzativa (numero di unità operative, degli utenti del servizio e delle sedi operative distribuite sul territorio provinciale) e da complessità tecnologica (numero e tipologie di attrezzature in dotazione alla stessa unità operativa), dall'esigenza di una gestione omogenea della sicurezza di pazienti, operatori, e visitatori con la relativa attribuzione delle responsabilità, e, infine, dalla necessità di disporre di strumenti di controllo, governo e contenimento della spesa*".

Si tratta di una motivazione che spiega sufficientemente la scelta compiuta, tenuto conto delle peculiarità delle prestazioni oggetto della gara e dei vantaggi derivanti dalla presenza di un unico operatore che gestisce tutte le attrezzature dell'azienda sanitaria.

Il quinto motivo è pertanto infondato.

Con il sesto motivo la ricorrente lamenta l'illegittima previsione delle opzioni in quanto non conformi ai presupposti di legge.

La censura non può trovare un riscontro favorevole, in quanto l'art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 36 del 2023, si limita a prevedere che "*il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto*" e l'art. 120, comma 1, lett. a), del D.lgs. n.

36 del 2023, prevede che le modifiche dei contratti in corso di esecuzione sono ammesse ove *“previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione”*. Nel caso in esame tali condizioni risultano soddisfatte, perché le opzioni ed i rinnovi sono esplicitamente stabiliti negli atti di gara che ne dettagliano le condizioni, i limiti temporali e i limiti quantitativi.

Infatti il disciplinare e il capitolato speciale specificano che:

- il valore complessivo per acquistare i servizi a canone annuo è pari a € 8.130.000,00;
- l'amministrazione si riserva il diritto, ogni anno, di incrementare il valore annuale delle prestazioni del 50% (per un valore massimo consentito e quantificato in € 4.065.000,00) in relazione all'effettiva consistenza del parco apparecchiature oggetto del servizio;
- la durata contrattuale certa è pari a 4 anni;
- l'Amministrazione si riserva il diritto di rinnovare l'intero contratto per ulteriori 4 anni;
- il valore complessivo stimato della procedura (pari all'importo del CIG richiesto) è pari a € 97.560.000,00.

Ne consegue che le opzioni, conformemente a quanto richiesto dalla normativa vigente, risultano determinate in base a clausole chiare e precise.

Anche il sesto motivo è pertanto infondato.

In definitiva il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti devono essere respinti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e i motivi aggiunti in epigrafe indicati, li respinge.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione resistente e della parte controinteressata liquidandole nella somma di € 3.000,00 per ciascuna parte, a titolo di compensi e spese oltre, ove dovuti, ad iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

Cecilia Ambrosi, Consigliere

L'ESTENSORE

Stefano Mielli

IL PRESIDENTE

Alessandra Farina

IL SEGRETARIO